

STATUTO ASSOCIAZIONE SCHOLE' APS

Definizioni e finalità

Articolo 1

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e ss.mm.ii, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Associazione Scholé APS" (in seguito denominata Associazione), con sede legale nel Comune di Jesi.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS o nei Registri considerati equivalenti. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione ai Registri delle associazioni di promozione sociale attualmente previsti dalla specifica normativa di settore. L'impiego nella denominazione sociale nell'espressione "associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione ai registri sopra esposti.

Nel caso in cui l'associazione non fosse più iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o agli altri registri delle associazioni di promozione sociale, non potrà utilizzare la formulazione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

Scopo non lucrativo

Articolo 2

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scopo, finalità e attività

Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare lo scopo principale dell'Associazione è favorire la crescita dell'individuo, il suo benessere e la sua socializzazione adottando un approccio olistico e facendo leva sulla valorizzazione dell'attività culturale, sportiva, educativa, sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs.117/2017 CTS lettere i), k), l) e t):

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art.5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni

Per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si propone di:

- organizzare attività educative, didattiche, ricreative ed assistenziali a favore dei minori e attività di gestione in forma diretta di strutture all'uopo allestite ed organizzate prevalentemente per minori in età scolare e prescolare;
- costruire centri per attività di puericultura e di assistenza all'infanzia, anche in asilo nido e scuola dell'infanzia;

- sviluppare ricerche educative e pedagogiche;
- attività di formazione e consulenza nel campo sociale, al fine di dotare gli operatori, a tutti i livelli, delle necessarie competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;
- divulgare l'apprendimento di discipline quali lo yoga, la mindfulness e altre il cui ancoraggio fa proprie culture di origine orientale e occidentale, considerate particolarmente idonee alla stimolazione ed alla realizzazione di uno stato di benessere sul piano fisico, emotivo e mentale, per un approccio formativo integrato a livello educativo;
- promuovere il benessere delle famiglie, di bambini e bambine, ragazzi e ragazze e adulti e di prevenzione del disagio fisico, psichico e sociale, mediante lo svolgimento di attività culturali e sportive e di progetti ed eventi a carattere socio-educativo, ricreativo-psicologico e culturale;
- promuovere un'educazione alla non violenza, alla tolleranza e alla gestione dei conflitti applicando i principi della triarticolazione sociale;
- promuovere e coordinare iniziative motorie, rieducative e sportive per rispondere ai bisogni di attività fisica dei bambini/e, ragazzi/e e famiglie, favorendo, attraverso l'attività motoria, un'esperienza rivolta alla maturazione della persona e della sua personalità;
- promuovere uno stile di genitorialità più consapevole, che si ponga come obiettivo la creazione di relazioni tra adulti e bambini basate su alto contatto, empatia, razionalità e collaborazione;
- realizzare una rete di mutuo-aiuto alle famiglie per il sostegno e la valorizzazione del ruolo di caregiver;
- incoraggiare, sostenere e promuovere le attività di informazione e sensibilizzazione per una cultura della pace, del benessere e dell'inclusione di ogni tipo di diversità e disabilità;
- sostenere la diffusione della cultura e lo sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni, secondo il principio di libertà, favorendo l'esercizio del diritto di istruzione, la formazione spirituale e la valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ogni persona.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- promuovere, sostenere, costituire e mantenere delle scuole libere, doposcuola e centri di apprendimento rivolti ad ogni fascia d'età, con una particolare attenzione per i minori e per le persone in stato di bisogno; sviluppare le capacità e le propensioni espresse dal bambino stesso;
- mettere a disposizione l'Associazione come struttura di servizi per associazioni, Istituzioni, Enti privati e pubblici che perseguano finalità che coincidono con gli scopi dell'Associazione, anche attraverso reti di esse;
- organizzare attività sociali, assistenziali e ricreative in generale con particolare attenzione all'organizzazione anche di "centri estivi ed invernali" per i più piccoli, feste a tema, giochi di società, laboratori e altre attività utili al perseguimento dei fini sociali e solidali che abbiano come obiettivo quello di ritrovarsi e rigenerarsi attraverso il contatto spontaneo e giocoso;
- organizzare attività ricreative per bambini promosse dalle famiglie con o senza la presenza dei genitori e attività di sostegno scolastico;
- organizzare attività di promozione dell'attività sportiva dilettantistica, compreso lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle diverse discipline, valorizzando al massimo il territorio inteso come luogo di memoria;
- organizzare attività corporee guidate atte ad evidenziare le relazioni tra il corpo, emozioni e anima, nonché mettere in luce nuove possibilità di consapevolezza e scelte nella vita;
- gestire, attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità familiare l'attività di cura dei bambini dalla prima infanzia all'adolescenza;
- organizzare corsi di arti visive, musica, musicoterapia, discipline teatrali e di spettacolo, bioenergetica, danza e biodanza;
- organizzare attività artistiche come, pittura, ceramica, scultura, tessitura, musica, eurytmia, canto corale, teatro, teatro dei burattini, modellaggio, costruzioni di giocattoli falegnameria, liuteria, legatoria, ortocoltura e giardinaggio, fitopreparazioni e tutto ciò che risulta utile agli scopi sociali, anche presso terzi;
- organizzare e gestire corsi di yoga e meditazione per bambini, adolescenti, famiglie, insegnanti;
- organizzare seminari di studio, tavole rotonde, conferenze e corsi di formazione sulle tematiche dell'educazione, dell'antropologia quale conoscenza dell'essere umano secondo corpo, anima e spirito, della salute (medicina, alimentazione, naturopatia), della questione sociale, del rapporto dell'uomo con l'ambiente e con gli altri esseri animati;
- fornire una consulenza psicologica e di sostegno al ruolo genitoriale;
- promuovere un'educazione alimentare volta a orientare le scelte dietetiche verso una alimentazione sana e a sensibilizzare le famiglie sull'importanza di una nutrizione biologica e/o biodinamica anche attraverso la realizzazione di strumenti di facilitazione (es: corsi pratici e teorici, gruppi di acquisto, ecc);
- promuovere un'educazione ambientale anche attraverso la sensibilizzazione delle famiglie su tematiche quali il rispetto e conoscenza del territorio, il consumo critico, la salvaguardia ambientale ed altro;
- produrre, pubblicare e diffondere riviste, libri e materiale audiovisivo di carattere pedagogico ed informativo;
- condurre e gestire impianti sportivi e ricreativi;



- ideare e realizzare percorsi e progetti tesi alla promozione del benessere psico-fisico di bambini/e, ragazzi/e, adolescenti ed adulti anche all'interno di istituzioni educative, scolastiche, sociali e sanitarie e di aziende pubbliche e private interessate al benessere del proprio personale;
- organizzare e gestire attività di formazione e aggiornamento: corsi, workshop, ritiri, rivolti a studenti, genitori, insegnanti ed educatori da tenersi presso sedi proprie ed istituzioni pubbliche e private;
- instaurare relazioni con enti pubblici e privati, associazioni sportive, culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con enti turistici funzionali al raggiungimento dello scopo sociale;
- organizzare qualsiasi altra attività coerente con le finalità dell'Associazione.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Inoltre potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune per la realizzazione dei fini statutari.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all'art.6 CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 CTS - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà stringere collaborazioni e scambi con associazioni, istituzioni, fondazioni ed università nonché enti pubblici. Potrà inoltre aderire a reti nazionali/internazionali le cui finalità siano affini a quelle dell'Associazione stessa.

I Soci

Articolo 4

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, in conformità con l'art.35 comma 2 CTS.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art.35 co1 D.lgs. 117/2017).

L'associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Possono aderire all'Associazione, nei limiti stabiliti dal CTS, gli enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione alla qualifica di socio avviene su domanda scritta degli interessati, ove sia riportato:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di assenza di pendenze penali.

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni e deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata e motivata dal Consiglio Direttivo all'interessato entro 30 giorni.

In questo caso, chi ha presentato la domanda di ammissione può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci in via definitiva l'Assemblea appositamente convocata o in occasione della sua prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 5

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I diritti dei soci sono:

- , eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- , esaminare i libri sociali;
- , essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- , frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- , promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'Associazione;
- , prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- , intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie, qualora siano in regola con il pagamento della quota associativa.
- , discutere e approvare i bilanci e/o rendiconti annuali;
- , concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- , essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e documentate;
- , modificare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- , decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.
- , accedere alle informazioni e al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- , appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo statuto e da eventuale regolamento interno.

I doveri dei soci sono:

- , rispettare il presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le deliberazioni degli organi sociali;
- , svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- , versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- , mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- , risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto;
- , effettuare eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie stabilite dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

La quota associativa e gli eventuali contributi associativi (siano essi donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari) non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Articolo 6

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde esclusivamente per:

- , decesso del socio;
- , scioglimento dell'associazione;
- , mancato pagamento della quota sociale annua;
- , dimissioni;
- , espulsione o radiazione per gravi motivi, da disporre a cura del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato dall'interessato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate ai soci interessati, entro 60 giorni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Organi dell'Associazione

Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

- , l'Assemblea dei soci;
- , il Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione);
- , il Presidente;
- , il Collegio dei Sindaci Revisori (eventuale).
- , Il Revisore legale dei conti (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Assemblea dei soci

Articolo 8

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno e su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 9

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie viene fatta mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Il termine di convocazione può essere ridotto a 7 giorni in caso di motivata urgenza

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 11 e 26 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori se costituito o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta da un decimo dei soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti se costituito. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da un decimo dei soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti se costituito.

Nel convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può attivare modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 10

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi.

Ciascun associato ha un voto e ogni socio può rappresentare, con delega scritta, altri soci impossibilitati a partecipare fino ad un massimo di una delega nelle assemblee e nelle votazioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci/rendiconti e tutti i documenti approvati dall'Assemblea.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione presso la sede legale dell'Associazione. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 11

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art. 26.

Articolo 12

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Articolo 13

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- approva il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissa su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 14

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione previsto dall'art.26 del CTS, dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Esso elegge al suo interno:

- il Presidente: rappresenta legalmente l'Associazione- nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Convoca e presiede il Consiglio ed è responsabile di ogni attività dello stesso; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio direttivo oppure altri soci;

- il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- Il Segretario/Tesoriere conserva gli atti dell'associazione; redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle

riunioni del Consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo.

Il Segretario/Tesoriere, inoltre, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari più di 2/3 dei Consiglieri.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe all'Associazione Scholé.

Articolo 15

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea e predisporre l'ordine del giorno;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- , definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- , predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- , predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- , individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- , predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- , deliberare circa l'ammissione dei Soci e delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- , procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- , deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- , stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- , predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- , in caso di necessità, adottare provvedimenti d'urgenza;
- , sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- , valutare eventuali proposte di modifica dello statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- , deliberare sull'adesione e la partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo; decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- , presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 16

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni mediante invio telematico, o con altra modalità se richiesto da un componente, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Le votazioni possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 17

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea promuovendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Collegio dei Sindaci Revisori

Articolo 18

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 19

Fermo restando quanto previsto dall'art.29, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio sociale e rendicontazione

Articolo 20

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 21

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 85 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 CTS;

- , sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- , finanziamenti e contributi derivanti da progettazione, sia nazionale che internazionale;
- , donazioni, lasciti testamentari;
- , rendite patrimoniali;
- , raccolte fondi;
- , contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- , contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- , entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- , proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- , partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- , entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22

L'esercizio finanziario si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art.13 comma 1 CTS un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art.13 comma 2 CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Al sensi dell'art.13 co. 6 il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Libri Sociali

Articolo 23

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati o aderenti;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (eventuale), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Segretario o al Presidente. Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza del Presidente e del Segretario. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Volontari

Articolo 24

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Lavoratori

Articolo 25

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Articolo 26

Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di 3 successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Articolo 27

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii, dal Codice Civile e dalle norme vigenti.

Il/la Segretario/a



Il/la Presidente

